



Proposta Modifica Statuto BPrM **Assemblea dei soci 15/04/2016**

Art. 6 Capitale Sociale

L'aumento di capitale scindibile e a pagamento fino ad un massimo di € 4.000.000,00 mediante emissione di n. 4.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni sette possedute, senza alcun sovrapprezzo, rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6, comma 1 dello Statuto sociale rubricato Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni.

Lo schema che segue riporta, nella colonna di sinistra, il testo attuale con a fianco le due proposte di modifica: la prima variazione si riferisce alla modifica del comma 1 riguardante la delibera dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale di BPrM. La seconda modifica interviene, invece, a seguito della chiusura del collocamento delle azioni e riporta il numero di azioni sottoscritte con l'indicazione del nuovo capitale sociale. Si chiederà quindi all'assemblea dei soci di attribuire al Presidente il potere di procedere a quest'ultimo adeguamento statutario.

Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni Art. 6 (testo vigente)	Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni Art. 6 (testo proposto da adottarsi a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci)	Titolo III - Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni Art. 6 (testo proposto da adottarsi a seguito della chiusura del collocamento)
1. Il capitale sociale è determinato in € 28.300.000,00, costituito da n. 28.300 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato.	1. Il capitale sociale è determinato in € 28.300.000,00, costituito da n. 28.300 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato. <u>L'assemblea straordinaria in data ha deliberato l'aumento di capitale € 4 milioni in via scindibile e a pagamento mediante</u>	1. Il capitale sociale è determinato in € , costituito da n. azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato. <u>L'assemblea straordinaria in data ha deliberato l'aumento di capitale € 4 milioni in via scindibile e a pagamento mediante</u>

<p>2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli Azionisti il diritto d'opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge, salvi i casi in cui l'interesse della società esiga l'esclusione o la limitazione del diritto stesso.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.</p>	<p><u>l'emissione di n. 4.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti; le azioni inoptate verranno acquistate dai Pattisti sino al 24/06/2016, data di chiusura del collocamento; Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare massimo finale di € 32.300.000.</u></p> <p>2. nessuna modifica</p> <p>3. nessuna modifica</p>	<p>l'emissione di n. 4.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti; le azioni inoptate verranno acquistate dai Pattisti sino al 24/06/2016, data di chiusura del collocamento; Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare massimo finale di € 32.300.000.</p> <p>2. nessuna modifica</p> <p>3. nessuna modifica</p>
--	--	--

Art. 5 Oggetto

Il modello di Banca che BPrM propone alla propria clientela è orientato alla bancassicurazione in regime di consulenza, coniugando in modo virtuoso tradizione e innovazione, intese come presidio del territorio e offerta on line, reti dirette e reti di promotori finanziari, nonché reti esterne convenzionate.

Fra le diverse politiche di allocazione dei fondi BPrM ha adottato, con successo, strumenti online che permettono alla clientela nazionale di accedere direttamente ai prodotti della Banca on-line. A ciò si aggiunga la convenzione con società specializzata nell'erogazione del credito contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento per gli impieghi specifici - che registrano soddisfacenti performances -ed il rapporto di collaborazione con Kiron e con Creditpass per il collocamento di prodotti di finanziamento.

L'operatività della Banca si sta orientando all'intero territorio nazionale e pertanto, affinché venga data piena attuazione alle strategie aziendali, si rende necessaria la modifica dell'art. 5 dello Statuto che circoscrive il volume degli impieghi effettuati al di fuori delle regioni Marche e Umbria alle sole somme raccolte negli stessi territori complessivamente considerati, pena la sospensione di nuove erogazioni.

Nell'accezione di "territorio nazionale" andrà ricompresa l'operatività di aziende e famiglie residenti in Italia nonché gli investimenti sul territorio nazionale compiute da aziende e famiglie estere.

Di seguito si riporta il testo attualmente vigente dell'art. 5 dello Statuto BPrM contrapposto alla possibile modifica, da sottoporre all'assemblea, alla luce di quanto sopra indicato. Per agevolare la lettura, le modifiche proposte sono sottolineate.

<p align="center">Titolo II – Oggetto Art. 5 (testo vigente)</p>	<p align="center">Titolo II – Oggetto Art. 5 (abrogazione proposta)</p>
<p>1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa.</p> <p>2. La società opera sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, al fine di favorire e contribuire a sviluppare le piccole e medie imprese, le attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende, alle famiglie ed alle persone del territorio delle Regioni Marche e Umbria, il totale dei crediti erogati al di fuori di dette Regioni non potrà eccedere il totale delle somme raccolte negli stessi territori, complessivamente considerati. Nell'aggregato della raccolta devono intendersi incluse anche le somme conferite a titolo di partecipazione azionaria alla società. In caso di supero, le nuove erogazioni verranno interrotte sino a che non venga ricostituito il suddetto rapporto.</p>	<p>1. nessuna modifica</p> <p><u>2. La società opera sull'intero territorio nazionale. In tale concetto rientrano gli investimenti in tutto il mondo di persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede in Italia, nonché quelli effettuati sul territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede all'estero.</u> Tuttavia, al fine di favorire e contribuire a sviluppare le piccole e medie imprese, le attività agricole, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende, alle famiglie ed alle persone del territorio delle Regioni Marche e Umbria, il totale dei crediti erogati al di fuori di dette Regioni non potrà eccedere il totale delle somme raccolte negli stessi territori, complessivamente considerati. Nell'aggregato della raccolta devono</p>

	intendersi incluse anche le somme conferite a titolo di partecipazione azionaria alla società. In caso di supero, le nuove erogazioni verranno interrotte sino a che non venga ricostituito il suddetto rapporto.
--	---

Art. 9 Assemblea

Si propone l'integrazione dell'articolo 9 - nella parte che concerne i poteri dell'assemblea ordinaria in merito all'approvazione delle politiche di remunerazione - con le nuove disposizioni di Vigilanza a seguito del VII aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

Si propone altresì la previsione della nomina di un Presidente onorario al fine di riconoscere particolari doti e meriti al soggetto prescelto.

Di seguito si riporta il testo attualmente vigente dell'art. 9 dello Statuto BPrM contrapposto alla possibile modifica, da sottoporre all'assemblea, alla luce di quanto sopra indicato. Per agevolare la lettura le modifiche proposte sono sottolineate e in rosso.

<p align="center">TITOLO IV – ASSEMBLEA Art. 9 (testo vigente)</p>	<p align="center">TITOLO IV – ASSEMBLEA Art. 9 (testo ed abrogazione proposta)</p>
<p>1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale di Macerata, o altrove purché in territorio della provincia, in via ordinaria o straordinaria nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione ed i piani dei compensi basati su strumenti finanziari o collegati alla performance aziendale a favore di componenti del consiglio di amministrazione o di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea in ordine ai</p>	<p>1. nessuna modifica</p> <p>2. nessuna modifica</p> <p>3. nessuna modifica</p> <p>4. L'Assemblea ordinaria approva: le politiche di remunerazione ed i piani dei compensi basati su strumenti finanziari o collegati alla performance aziendale a favore di componenti del consiglio di amministrazione o di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. <u>i. le politiche di remunerazione e</u></p>

<p>meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria è convocata secondo necessità sotto l'osservanza delle norme di legge che la regolano.</p> <p>6. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.</p> <p>7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.</p> <p>8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la sua regolare costituzione e la presenza di Azionisti rappresentanti il capitale necessario per poter validamente deliberare; dirige e</p>	<p><u>incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale ivi compresi i collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</u></p> <p><u>ii. i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;</u></p> <p><u>iii. i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente l'Assemblea in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati.</p> <p><u>5 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'elezione, senza alcun onere per la Società, di un Presidente onorario individuato fra le personalità che abbiano assunto la carica di Presidente e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. La carica è incompatibile con le funzioni di gestione e controllo della Società. La carica è a vita salvo rinuncia dell'interessato ovvero in caso di revoca da parte dall'Assemblea ordinaria per atti e/o comportamenti che possono ledere l'immagine della Banca.</u></p> <p>5 <u>6.</u> nessuna modifica</p> <p>6 <u>7.</u> nessuna modifica</p> <p>7 <u>8.</u> nessuna modifica</p> <p>8 <u>9.</u>nessuna modifica</p>
--	---

<p>regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.</p> <p>9. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. L'Assemblea può anche nominare due Scrutatori che possono essere anche non soci e scelti tra i dipendenti della Società.</p> <p>10. Per intervenire nelle Assemblee è necessario il deposito delle azioni da eseguirsi nel termine di almeno due giorni prima di quello dell'Assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. A tale adempimento sono soggetti i soci che non hanno le azioni in deposito presso la banca. Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>11. La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.</p> <p>12. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi; possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto d'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p> <p>13. Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori, deve essere riportato in apposito libro.</p> <p>14. Per i quorum costitutivi e le maggioranze deliberative valgono le disposizioni di cui al Codice Civile e del presente Statuto.</p>	<p>9-<u>10</u>. nessuna modifica</p> <p>10-<u>11</u>. nessuna modifica</p> <p>11-<u>12</u>. nessuna modifica</p> <p>12-<u>13</u>. nessuna modifica</p> <p>13-<u>14</u>. nessuna modifica</p> <p>14-<u>15</u>. nessuna modifica</p>
--	--

Art. 17 Direttore Generale.

Si propone l'adeguamento del riferimento all'art. 16 - in luogo dell'art. 15 - la cui numerazione è stata variata a seguito delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2014.

Direttore Generale Articolo 17 (testo vigente)	Direttore Generale Articolo 17 (testo ed abrogazione proposta)
<p>1. Per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri e di quelli delegati, il Direttore Generale si avvale del o dei Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti.</p> <p>2. Il Direttore Generale può delegare la firma, disgiunta o congiunta, a dipendenti della Società e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.</p> <p>4. Il Vice Direttore Generale, gli altri Dirigenti e i dipendenti delegati sono sottoposti ai medesimi doveri di comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 15 comma 2.</p>	<p>1. nessuna modifica</p> <p>2. nessuna modifica</p> <p>3. nessuna modifica</p> <p>4. Il Vice Direttore Generale, gli altri Dirigenti e i dipendenti delegati sono sottoposti ai medesimi doveri di comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 15 comma 2.</p>

Art. 18 Collegio Sindacale

Si propone l'inserimento di un limite temporale entro il quale le liste devono essere presentate in analogia a quanto stabilito per il Consiglio di amministrazione all'art. 10 comma 1 lettera d.

TITOLO VIII Collegio Sindacale Articolo 18 (testo vigente)	TITOLO VIII Collegio Sindacale Articolo 18 (testo e modifica proposta)
---	---

<p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.</p> <p>2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Dalla lista ordinaria che riceve il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente.</p> <p>Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceve il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente.</p> <p>Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.</p> <p>omissis</p>	<p>1. nessuna modifica</p> <p>2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.</p> <p><u>Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</u></p> <p>Dalla lista ordinaria che riceve il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente.</p> <p>Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceve il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente.</p> <p>Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.</p> <p>omissis</p>
---	--

Art. 23 Bilancio e utili

Si propone la modifica della percentuale degli utili a supporto di iniziative socialmente utili, di cui al comma 1 lettera c, prevedendo che il 10% sia un importo massimo e non una percentuale fissa.

<p>Titolo XI – Bilancio e utili Art. 23 (testo vigente)</p>	<p>Titolo XI – Bilancio e utili Art. 23 (testo ed abrogazione proposta)</p>
<p>1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:</p>	<p>1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:</p>

<p>a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;</p> <p>b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% (quindici per cento);</p> <p>c) il 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili;</p> <p>d) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) a riserva straordinaria l'eventuale residuo.</p> <p>2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.</p>	<p>a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;</p> <p>b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% (quindici per cento);</p> <p>c) <u>sino al</u> 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili;</p> <p>d) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>e) a riserva straordinaria l'eventuale residuo.</p> <p>2. nessuna modifica</p>
---	--